

**Zeitschrift:** Bollettino della Società storica locarnese  
**Herausgeber:** Società storica locarnese  
**Band:** 12 (2009)

**Artikel:** Ritrovamento di documenti a Orselina  
**Autor:** Poncini, Alfredo  
**DOI:** <https://doi.org/10.5169/seals-1034051>

### **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

### **Conditions d'utilisation**

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

### **Terms of use**

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

**Download PDF:** 02.02.2026

**ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>**


## Ritrovamento di documenti a Orselina

ALFREDO PONCINI

Alcuni anni fa sono stati ritrovati casualmente da Alvise Franceschini in fondo a un armadio, in un appartamento occupato da un'anziana signora di Muralto, deceduta qualche tempo prima, un centinaio di documenti, quasi tutti in ottimo stato di conservazione, risalenti al periodo compreso fra il 1551 e il 1862, documenti di notevole interesse per la storia del Locarnese<sup>1</sup>.

Gli argomenti trattati sono molto vari: dalla determinazione dei confini tra Locarno e Orselina-Consiglio Mezzano (allora Orselina e Muralto costituivano un unico comune), a sentenze sulla misura del vino, ai diritti di pascolo, alla manutenzione delle strade, al taglio abusivo di legname, alla richiesta di persone forestiere che desiderano diventare vicini di Orselina-Consiglio Mezzano, alle doglianze dei 13 comuni forensi contro il Sindacato, alle spese causate dal passaggio dell'armata russa-austriaca del generale Suvoroff e così via.

Pubblichiamo (con la traduzione in italiano moderno, ma fedele al senso) parte di un documento del 1551<sup>2</sup>, che riporta una precedente notifica del podestà di Locarno agli uomini di Solduno del 2 settembre 1329<sup>3</sup>, nel quale a sua volta viene menzionato un arbitrato non più reperito del 30 agosto 1316, in cui sono citati alcuni capitoli degli Statuti del comune di Locarno.



In queste righe, l'inizio della trascrizione dell'estratto degli statuti di Locarno.

- 1 I documenti ritrovati verranno depositati presso ASTi, Fondo Franceschini.
- 2 ASTi, Fondo Franceschini, cart. 2, fogli 1r.-4v.
- 3 Una copia originale della notifica del 2 settembre 1329 è conservata nell'archivio dei Borghesi di Locarno, cfr. PADRE ROCCO DA BEDANO, *Il «Corpus» pergamenaceo dell'antico Comune di Locarno*, estr. AST 1975, regesto n. 50, p. 28.

[...] de questionibus tunc vertentibus inter Comune et homines de Locarno ex una parte et Comune et homines de Solduno ex altera parte, occasione terrarum Comunantiarum et paschulorum et tensarum et aliorum que in compromissis inde factis continentur, videlicet: in primis perciperunt pronuntiaverunt et arbitrati et arbitramentati fuerunt inter ipsas partes ut infra continetur videlicet quod dictum Comune et homines et singulares persone loci de Solduno teneantur infrascriptis **Statutis Communis de Locarno** sicut vicini de Locarno, que statuta sunt hec:

statutum est quod nulla bestia teneatur in monte de Locarno a Calendis Aprilis usque Kalendas Madij a terminis Gazij supra, et qui contra hoc fecerit solvat pro bano solidos quinque pro quolibet massario, medietas condemnationis sit accusatoris et alia Communis.

Item statutum est quod nulla bestia debeat stare nec albergare in monte de Locarno a terminis Gazij infra ab una nocte in antea nisi fuerit bos de labore a die octavo intrans Aprilis usque ad duodecimas dies Octobris, et qui contrafecerit solvat quolibet massario qualibet vice solidos quinque salvo quod Consules ditorum Comunium possint dare parabolam pro necessitate.

Item statutum est quod nulla persona faciat nec facere debeat aliquem pallum in toto monte de Locarno super suo nec alibi a claudendis vinearum de Naijro supra per totum

[...] per dirimere le questioni allora vertenti fra il Comune e gli uomini di Locarno da una parte, e il Comune e gli uomini di Solduno dall'altra parte, a proposito delle terre delle comunità e dei pascoli e delle «tense» e di altre cose che sono contenute negli accordi presi allora, cioè: per prima cosa fu stabilito da ambe le parti ciò che è contenuto più avanti, ossia, che il Comune e gli uomini e tutte le persone di Solduno, in quanto vicini di Locarno, sono tenuti a osservare gli **Statuti del Comune di Locarno**, che sono i seguenti:

*fu deciso che nessun animale potrà essere tenuto sul monte di Locarno dal 1. aprile fino al 1. maggio nei confini del Gaggio superiore. Chi contravverrà pagherà una multa di cinque soldi per ogni massaio. Metà della multa va all'accusatore e metà al Comune.*

*Inoltre fu deciso che nessun animale possa stare o pernottare sul monte di Locarno, nei confini del Gaggio inferiore per più di una notte, a meno che sia un bue di lavoro, e questo dall'8 di aprile fino al 12 di ottobre. Chi contravverrà pagherà cinque soldi (di multa) per ogni massaio e per ogni infrazione; a meno che i Consoli dei citati Comuni non diano una speciale dispensa in caso di necessità.*

*Inoltre fu deciso che nessuno pianti dei pali in qualunque punto del monte di Locarno, né sul suo terreno, né su quello di altri, a partire dai vigneti di Nairo superiore, e questo per tutto l'anno; a*

annum nisi habuerit parabulam Consulum, et qui contrafecerit solvat pro bano solidos quinque pro qualibet persona in qualibet vice et perdat pallos.

Item statutum est quod nulla persona teneat nec tenere debeat aliquam capram in toto monte de Locarno a plano de Brezoro infra et a Pozzollo de Cortexollo infra et a Gora sicha infra et a Crosa Stojjo infra in tecto nec extra tectum, et qui contra hoc fecerit solvat pro bano solidos duos pro qualibet capra in qualibet vice et quod quilibet possit accusare, salvo quod quilibet possit tenere duas capras ad manus dum non inveniuntur in Castanego.

Item statutum est quod nulla persona de Locarno nec aliunde faciat nec facere debeat aliquod lignum viridum castengni nec incidere folia de arboribus castangni in toto territorio de Locarno nec in Vicinore nec alibi per totum annum nisi ea fecerit in suis terris divisas et terminatis ab alijs et qui contra hoc fecerit solvat pro bano solidos quinque pro qualibet persona in qualibet vice et perdat ligna et folea. Medietas ejus condemnationis sit accusatorum et alia Communis.

Item statutum est quod nulla persona debeat accipere aliqua folea nec ferezia in aliqua terra alicujus personae quae terra sit divisa, per totum annum, et qui contra hoc fecerit solvat pro bano solidos quinque denariorum pro qualibet persona in qualibet vice medietas condemnationis Communis et alia accusatoris.

*meno che abbia la dispensa dai Consoli. Chi contraverrà pagherà una multa di cinque soldi per ogni persona e per ogni infrazione; inoltre verranno confiscati i pali.*

*Inoltre fu deciso che nessuno tenga capre, sia al riparo, sia all'aperto, in tutto il monte di Locarno, a partire dal piano di Brezoro inferiore, e dal Pozzo di Cortexollo inferiore, e da Golasecca inferiore e da Crosa Stoio inferiore. Chi contraverrà pagherà una multa di due soldi per ogni capra e per ogni infrazione. Ogni spettatore potrà essere accusatore. È però permesso a chiunque di tenere due capre al guinzaglio, purché non si rechi in Castaneto.*

*Inoltre fu deciso che nessuno, di Locarno o d'altrove, tagli legna verde di castagno, né strappi foglie dagli alberi di castagno in tutto il territorio di Locarno, né nel territorio vicino, né altrove, e questo per tutto l'anno. Lo può però fare sul suo terreno ben segnalato e separato dai terreni altrui. Chi contraverrà pagherà una multa di cinque soldi per ogni persona e per ogni infrazione; inoltre verranno confiscate la legna e le foglie. Metà della multa va agli accusatori e metà al Comune.*

*Inoltre fu deciso che nessuno raccolga foglie o felci sul terreno di altre persone, e questo per tutto l'anno. Chi contraverrà pagherà una multa di cinque soldi per ogni persona e per ogni infrazione. Metà della multa va all'accusatore e metà al Comune.*

Item statutum est quod si aliqua persona fuerit inventa in dicto territorio in aliqua vinea non sua accipere ligna de vinea vel ugas et folea vel erbam solvat pro bano solidos quinque pro qualibet persona in qualibet vice medietas condemnationis accusatorum et alia Communis.

Item statutum est quod si aliqua bestia fuerit inventa per totum annum in aliqua vinea totius territorij de Locarno, solvat pro bano solidos quinque pro quolibet massario bestiarum in qualibet vice salvo si vinea non erit illius persone cujus bestie erunt, et salvo si dicta vinea non erit sufficienter clausa de bestiis in laude extimatoris Communis.

Item statutum est quod si aliqua persona fuerit inventa conducere aliqua ligna virda de castanego infra de monte de Locarno, solvat pro bano solidos quinque qualibet persona in qualibet vice et perdat ligna medietas condemnationis sit accusatoris et alia Communis, salvo quod si illa persona se defenderet per sacramentum dicta ligna fecisse in sua terra divisa.

Item statutum est quod nulla persona debeat accipere aliquas castaneas in toto territorio de Locarno, in clausis nec extra clausis alicujus personae, et qui contra hoc fecerit solvat pro bano pro qualibet persona in qualibet vice solidos quinque medietas condemnationis sit accusatorum et alia Communis.

*Inoltre fu deciso che se qualcuno verrà trovato nel territorio (di Locarno) in una vigna non sua a raccogliere legna, o uva, o foglie, o erba, pagherà una multa di cinque soldi per ogni persona e per ogni infrazione. Metà della multa va agli accusatori e metà al Comune.*

*Inoltre fu deciso che se qualche animale verrà trovato in una vigna, su tutto il territorio di Locarno, e questo per tutto l'anno, si pagheranno cinque soldi di multa da ogni proprietario dell'animale e per ogni infrazione; a meno che, non appartenendo la vigna al proprietario degli animali, la vigna stessa non sia chiusa in modo sufficiente e protetta contro l'entrata degli animali, a giudizio degli stimatori del Comune.*

*Inoltre fu deciso che se qualche persona sarà scoperta a trasportare legna verde di castagno al di sotto del monte di Locarno, pagherà una multa di cinque soldi per ogni persona e per ogni infrazione. Verrà inoltre confiscata la legna. Metà della multa va all'accusatore e metà al Comune, a meno che la persona incriminata garantisca con giuramento che ha raccolto quella legna sul suo terreno.*

*Inoltre fu deciso che nessuno possa raccogliere castagne in tutto il territorio di Locarno, sia dentro che fuori dei «chiossi» di qualunque persona. Chi contravverrà pagherà una multa di cinque soldi per ogni persona e per ogni infrazione. Metà della multa va agli accusatori e metà al Comune.*

Item statutum est quod nulla persona faciat nec facere debeat aliquod lignum viridum nec sicum super terram alicujus personae in toto dicto territorio de Locarno, et qui contra hoc fecerit solvat pro bano solidos quinque denariorum pro qualibet persona in qualibet vice et quod possint condemnari per camparios burgensium de Locarno sicut vicinos seu burgenses Comunis de Locarno, et teneantur ad ipsas condemnationes sicut burgenses de Locarno, si inventi fuerint facere vel venire contra formam dictorum statutorum vel alicujus eorum totiens quotiens contrafecerint vel inventi fuerint (*sta per* «fuerint») facere contra.

*Inoltre fu deciso che nessuno possa raccogliere legna verde o secca sul terreno altrui, in tutto il territorio di Locarno. Chi contravverrà pagherà una multa di cinque soldi per ogni persona e per ogni infrazione. I contravventori, sia vicini che borghesi del Comune di Locarno, potranno essere condannati dai «campari» dei borghesi di Locarno, ogni volta che fossero scoperti a violare questi statuti, o qualcuno di essi.*